

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRATTI DI AFFITTO
AI SENSI DELL' ART. 2 comma 3 DELLA LEGGE 431/98

Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Conegliano, e stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/98, si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:

- 1. E' prevista un'aliquota ICI agevolata del 4,4 per mille**, a condizione che l'inquilino abbia la propria residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto.

- 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati è ulteriormente ridotto del 30%**, a condizione che nella dichiarazione dei redditi siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione del fabbricato.

- 3. Agli inquilini che occupano l'alloggio come abitazione principale spetta una detrazione** annua di € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15493,71, oppure di € 247,90 se il reddito complessivo supera € 15493,71 ma non € 30987,41.

- 4. La base imponibile per determinare l'imposta di registro è assunta al 70%** del canone annuo di locazione.